

zione della nuova legge od in sede di diretta particolare convenzione, un accordo mediante il quale i datori di lavoro, che stipulino le assicurazioni di cui all'art. 12 del progetto presso le imprese private e che si avvalgono della facoltà di cui al successivo art. 13, affiderebbero al proprio assicuratore l'esecuzione, in loro nome e nel loro interesse, di tutte le pratiche di iscrizione al "Fondo", prescritte dal secondo comma del citato art. 13, nonché il versamento al "Fondo", stesso dei relativi contributi.

Le compagnie private o quanto meno i loro rappresentanti presenti alla citata riunione del 17 s.m. hanno mostrato di gradire il suddetto accordo con l'INA e conseguentemente di rinunciare alle proposte di modifica del progetto di legge nel senso sopra esposto.

La suddetta conclusione della discussione in sede A.N.I.A. non impedirà probabilmente a qualche esponente di imprese di assicurazione di interessare qualche autorevole membro del Parlamento onde inserire le venturate modifiche del progetto in sede di discussione e di approvazione della legge. Pertanto è indubbiamente auspicabile che l'INA pre-